



STUDIO CONSULENZE AZIENDALI

Pier Luigi Coccia
Dottore Commercialista

Daniele Mitolo
Dottore Commercialista

Alessia Cipolloni
Dottore Commercialista

Erika Broccoletti
Dottore Commercialista

Marco Iacoboni
Dottore Commercialista

Tiziana Castellani
Consulente del Lavoro

Nicoletta Ciavarelli
Avvocato

A TUTTI I CLIENTI

Circolare n. 1/2025

Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza delle novità apportate dalla Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2024 n. 305, prevede diverse novità fiscali; qui di seguito si analizzano le principali misure.

Introduzione dell'IRES premiale (art. 1, c. 436-444)

La Legge di Bilancio 2025 prevede una misura finalizzata ad incentivare l'investimento degli utili da parte delle imprese in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (c.d. IRES premiale al 20%).

Si tratta di un abbassamento di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES, di cui potranno beneficiare i soggetti di cui all'art. 73 c. 1 lett. a), b) e d) TUIR nel caso in cui, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, accantonino ad apposita riserva una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio, andando poi ad impiegare almeno il 30% della stessa per investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Gli investimenti oggetto della norma dovranno essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, non potranno essere inferiori a 20.000 euro.

Bonus transizione 4.0 (art. 1 c. 445-448)

Per gli investimenti in beni materiali, gli ordini accettati con acconti versati per almeno il 20% entro la pubblicazione della Manovra 2025 sono esenti dal tetto massimo. Invece, per gli investimenti in beni immateriali è possibile la prenotazione (incentivo 2024) per gli investimenti da effettuarsi entro il 30 giugno 2026, a condizione che l'ordine sia accettato entro il 31 dicembre 2025 e siano stati versati acconti per almeno il 20%.

Le nuove normative mirano a indirizzare le imprese verso le più generose misure di transizione 5.0 finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) imponendo limiti più rigorosi ai crediti fiscali 4.0.

Bonus transizione 5.0 (art. 1 c. 427-429)



STUDIO CONSULENZE AZIENDALI

Pier Luigi Coccia
Dottore Commercialista

Daniele Mitolo
Dottore Commercialista

Alessia Cipolloni
Dottore Commercialista

Erika Broccoletti
Dottore Commercialista

Marco Iacoboni
Dottore Commercialista

Tiziana Castellani
Consulente del Lavoro

Nicoletta Ciavarelli
Avvocato

In tema di bonus transizione 5.0, la Manovra 2025 prevede la cumulabilità con il bonus ZES Mezzogiorno e con altre agevolazioni europee, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Inoltre, non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Quanto alle fasce di investimento, viene prevista una significativa semplificazione. Nel dettaglio, viene rafforzata al 45% la misura compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro, relativa agli interventi nella categoria a maggiore efficienza energetica.

Quanto al fotovoltaico UE è previsto l'incentivo fino al 150% per moduli fotovoltaici ad alta efficienza prodotti nell'UE.

Bonus edilizi (art. 1 c. 54-56)

Viene modificato il vigente quadro normativo in materia di bonus edilizi, prevedendo la proroga delle detrazioni anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, entro nuovi limiti.

Per la detrazione prevista per i condomini si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio ai soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024, se entro tale data risulti:

- presentata la CILA, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Bonus elettrodomestici (art. 1 c. 108)

Viene riconfermato il bonus elettrodomestici, che mira a tutelare la produzione nazionale sostenendo le famiglie nei consumi e incentivando l'acquisto di prodotti più efficienti ed ecosostenibili e che prevede un contributo valido per l'anno 2025 in misura pari al 30% del costo di acquisto per un massimo di 100 euro per elettrodomestico elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

Rideterminazione valori per terreni e fabbricati (art. 1 c. 30)

Viene introdotta la possibilità "a regime" di rideterminare il costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.



La facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della “participation exemption”. Si prevede inoltre l'innalzamento dell'imposizione sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni dal 16% al 18%.

Misure di sostegno al reddito

Vengono ridotti “a regime” a 3 gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche (art. 1 c. 1):

- 23% per i redditi fino a Euro 28.000;
- 35% per i redditi superiori a Euro 28.000 e fino a Euro 50.000;
- 43% per i redditi che superano Euro 50.000.

Viene altresì confermato l'ampliamento fino a € 8.500 della soglia di “no tax area” prevista per i redditi di lavoro dipendente, che viene parificata a quella dei pensionati.

Si riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a Euro 20.000.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (art. 1 c. 48)

Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti viene sostituito il criterio per la determinazione del valore del fringe benefit sulla base della tipologia di alimentazione.

In particolare, viene stabilito che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10%, nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria, ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Misure fiscali per i premi di produttività e per il welfare aziendale (art. 1 c. 385-388)

Viene prorogato, estendendolo al triennio la 2025-2027, il dimezzamento (dal 10% al 5%) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

Mutui per la prima casa (art. 1 c. 114-116)



STUDIO CONSULENZE AZIENDALI

Pier Luigi Coccia
Dottore Commercialista

Daniele Mitolo
Dottore Commercialista

Alessia Cipolloni
Dottore Commercialista

Erika Broccoletti
Dottore Commercialista

Marco Iacoboni
Dottore Commercialista

Tiziana Castellani
Consulente del Lavoro

Nicoletta Ciavarelli
Avvocato

Il Fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Viene esteso da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro per l'acquisto della prima casa.

Dal 2025 è in vigore il Decreto sulla Riscossione che prevede novità in tema di rateizzazione. A tal proposito, sono stati pubblicati i Modelli di dilazione dei ruoli. Inoltre, è stato pubblicato in GU 31 dicembre 2024 n. 305, il DM sulla valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il [D.Lgs. 110/2024](#) (Decreto sulla Riscossione) prevede diverse novità in materia di **rateizzazione** che si applicano alle richieste presentate a partire dal 2025. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato i seguenti **modelli**:

- RS - Richiesta di rateizzazione fino a 120.000 in 84 rate (c.d. semplice richiesta);
- RDF - Richiesta di rateizzazione "documentata" - Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- RDG- Richiesta di rateizzazione "documentata" - Soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- RDP - Richiesta di "proroga" di una rateizzazione.

La nuova rateizzazione

Dal 2025 e per tutto il 2026, su **semplice richiesta** del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di **importo inferiore o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di **84 rate** mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di **96** per le richieste presentate negli anni **2027** e **2028** e fino a **108** per le richieste presentate a decorrere **dal 1° gennaio 2029**.



STUDIO CONSULENZE AZIENDALI

Pier Luigi Coccia
Dottore Commercialista

Daniele Mitolo
Dottore Commercialista

Alessia Cipolloni
Dottore Commercialista

Erika Broccoletti
Dottore Commercialista

Marco Iacoboni
Dottore Commercialista

Tiziana Castellani
Consulente del Lavoro

Nicoletta Ciavarelli
Avvocato

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- da **85** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2025** e **2026**;
- da **97** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate negli anni **2027** e **2028**;
- da **109** a un massimo di **120 rate** mensili, per le richieste presentate a decorrere dal **1° gennaio 2029**.

Si precisa, infine, che a far data dal 01.01.2025 i compensi spettanti a codesto Studio saranno adeguati all'indice ISTAT così come indicato nel mandato vigente.

Rieti lì 21 gennaio 2025

Studio Consulenze Aziendali S.r.l.